



Una domanda di asilo può essere respinta qualora il richiedente abbia partecipato alle attività di una rete terroristica

Non è necessario che il richiedente asilo abbia personalmente commesso specifici atti terroristici né che li abbia istigati o abbia partecipato alla commissione di atti di tal genere

Nel 2006, il sig. Mostafa Lounani, cittadino marocchino, è stato condannato dal tribunal correctionnel de Bruxelles (Tribunale penale di Bruxelles, Belgio) a una pena di sei anni di reclusione per partecipazione alle attività di un gruppo terroristico - nella specie la cellula belga del «gruppo islamico dei combattenti marocchini» («GICM») - in qualità di membro dirigente, nonché per associazione a delinquere, falso e uso di documenti falsi e soggiorno illegale. Tale tribunale ha segnatamente dichiarato il sig. Lounani colpevole di «partecipazione attiva nell'organizzazione di una filiera per l'invio di volontari in Iraq». In particolare, la cessione fraudolenta di passaporti è stata qualificata come «atto di partecipazione all'attività di una cellula che fornisce il proprio supporto logistico a un movimento terroristico».

Nel 2010, il sig. Lounani ha presentato una domanda di asilo presso le autorità belghe, invocando il timore di subire persecuzioni in caso di ritorno nel suo paese d'origine per il rischio di essere considerato dalle autorità marocchine, in seguito alla sua condanna in Belgio, come islamista radicale e jihadista. Tale domanda di asilo è stata respinta.

Adita di un ricorso contro tale decisione di rigetto, la commissione per il contenzioso in materia di stranieri (Belgio), nel 2011, ha dichiarato che occorreva riconoscere al sig. Lounani lo status di rifugiato. In seguito all'annullamento della sua prima decisione da parte del Conseil d'État (Consiglio di Stato, Belgio), tale commissione ha confermato la propria decisione nel 2012. Essa ha, infatti, ritenuto che i fatti specificamente imputati al sig. Lounani non costituissero reati terroristici in quanto tali, poiché il Tribunale penale di Bruxelles aveva condannato il sig. Lounani per la sua appartenenza a un gruppo terroristico senza addebitargli la commissione o la partecipazione ad uno specifico atto terroristico. Non sarebbero stati dimostrati né un principio di atto preciso rientrante in tale tipologia di reato a carico del GICM, né la sussistenza di una condotta personale del sig. Lounani che facesse sorgere la sua responsabilità individuale nel compimento di un tale atto. Secondo la commissione per il contenzioso in materia di stranieri, nessuno degli atti per i quali il sig. Lounani era stato condannato raggiungeva il grado di gravità richiesto per poter essere qualificato come «contrario alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite», ai sensi della direttiva sullo status di rifugiato¹ sicché egli non poteva essere escluso a tale titolo dallo status di rifugiato.

Adito in ultima istanza, il Consiglio di Stato ha deciso di sottoporre alla Corte di giustizia talune questioni pregiudiziali. Esso desidera sapere, in particolare, in presenza di quali condizioni a un richiedente possa essere negato lo status di rifugiato per «atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite» qualora abbia subito una condanna penale per partecipazione alle attività di un gruppo terroristico senza avere commesso egli stesso un atto di terrorismo.

¹ Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2004, L 304, pag. 12).

La Corte rileva, anzitutto, che dal fascicolo non emerge che il sig. Lounani abbia personalmente commesso atti di terrorismo né che egli abbia li abbia istigati o abbia partecipato alla loro commissione.

Nondimeno, la nozione di «atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite» non è limitata agli atti di terrorismo. La Corte osserva, in particolare, che nella risoluzione 2178 (2014), il Consiglio di sicurezza esprime «grave preoccupazione per la minaccia terribile e crescente costituita dai combattenti terroristi stranieri» e ha espresso la propria preoccupazione riguardo alle reti organizzate da entità terroristiche dirette a far circolare, tra gli Stati, combattenti di ogni cittadinanza e le risorse di cui questi necessitano.

Di conseguenza, l'esclusione dello status di rifugiato prevista dalla direttiva non è limitata agli autori diretti di atti di terrorismo, ma può anche estendersi a soggetti che svolgono attività di reclutamento, organizzazione, trasporto o equipaggiamento a favore di individui che si recano in uno Stato diverso dal loro Stato di residenza o di cui hanno la cittadinanza allo scopo, segnatamente, di commettere, organizzare o preparare atti di terrorismo.

La Corte ricorda che la valutazione finale della domanda di protezione internazionale incombe alle autorità nazionali competenti, sotto il controllo del giudice nazionale. Tuttavia, essa invita a prendere in considerazione il fatto che, secondo gli stessi accertamenti del Consiglio di Stato belga, il sig. Lounani era un membro dirigente di un gruppo terroristico di dimensioni internazionali iscritto, nel 2002, nell'elenco delle Nazioni Unite che ha identificato determinati individui ed entità quali oggetto di sanzioni e che egli è rimasto iscritto in tale elenco, da allora aggiornato. Le sue attività di supporto logistico alle attività del gruppo di cui trattasi rivestono una dimensione internazionale nei limiti in cui egli era coinvolto nella contraffazione di passaporti e nella misura in cui egli ha aiutato volontari intenzionati a recarsi in Iraq. A giudizio della Corte, atti del genere possono giustificare il diniego dello status di rifugiato.

Inoltre, la circostanza che il sig. Lounani sia stato condannato per partecipazione alle attività di un gruppo terroristico e che tale condanna sia divenuta definitiva assume particolare importanza nell'ambito della valutazione individuale che l'autorità competente deve effettuare.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106